

REGOLAMENTO (CEE) N. 624/90 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1876/89 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi monetari introdotti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1876/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 589/90 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 7 al 13 marzo 1990 per la lira sterlina e la dracma greca inducono ad adeguare il tasso di conversione agricolo per la Grecia nel settore della carne suina, conformemente all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85; che tali corsi inducono, ai

sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, a modificare gli importi compensativi monetari applicabili al Regno Unito e alla Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1876/89 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Regno Unito» delle parti 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) La colonna «Grecia» delle parti 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 3) Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.
- 4) Gli allegati IV C e IV D sono sostituiti dagli allegati IV C e IV D del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 188 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 63 del 12. 3. 1990, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.